



COMUNE DI MONTEDORO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Deliberazione della Giunta Municipale n. 47 del 27.07.2020

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art.24 D.Igs.n.175/2016 come modificato dal d. lgs n.100/2017.Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2018

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 12:15 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Bufalino Renzo nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti n. 3 in presenza e n. 1 in teleconferenza i seguenti Sigg.ri:

		Presente	In teleconferenza
1) Bufalino Renzo	Sindaco	X	
2) Alba Pietro	Assessore	X	
3) Saia Rosa	Assessore	X	
4) Bonadonna Miriam	Assessore		X

Con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott. Chiarenza Vincenzo;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dà lettura della proposta qui di seguito trascritta.



COMUNE DI MONTEODORO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA G.M.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art.24 D.lgs.n.175/2016 come modificato dal d. lgs n.100/2017. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2018

PROPONENTE: Ufficio segreteria

PREMESSO che con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

— esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

— ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che il Comune di Montedoro ha proceduto alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, dalle quali si rileva la detenzione delle società partecipate alla data del 31/12/2018 per come illustrato nel prospetto qui di seguito riportato;

PARTECIPATA	CODICE FISCALE	FORMA GIURIDICA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
GAL TERRE DEL NISSENO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	01859310854	Società consortile a responsabilità limitata	1,79
SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. CALTANISSETTA PROVINCIA NORD	01897400857	Società consortile per azioni	1,24
LE COLLINE DEL NISSENO SOC.ARL IN LIQUIDAZIONE	01688120854	Società a responsabilità limitata	4
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CALTANISSETTA -ATO 6	92039930851	Società consortile per azioni	0,59
ATO AMBIENTE CLI S.P.A. LIQUIDAZIONE	01665600852	Società per azioni	1,84
RENER S.R. L	02895191209	Società a responsabilità limitata	51%

CONSIDERATO che l'art. 20 comma I del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un 'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all' art. 20, commi I e 2, T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. I, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, purché si dia atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. I, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che dall'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Montedoro, alla luce delle nuove disposizioni contenute nel D. Lgs. 175/2016 emerge che nessuna di esse presenta caratteristiche in contrasto con la normativa attuale;

RITENUTO pertanto di confermare le azioni intraprese e di dare atto che non sono necessarie ulteriori azioni di revisione delle partecipazioni detenute;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Montedoro detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede la necessità di adottare un piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/2017, n. 100;
3. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria di predisporre apposito provvedimento da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione e di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
4. Di dichiarare l'adottando atto di deliberazione immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del servizio
F.to *Dr. Vincenzo Chiarenza*

PARERI:

Sulla presente proposta di deliberazione, ex art. 53 L. 8 giugno 1990, n. 142, come recep. con l'art. 1, c. 1, lett. i), della L.R. 1 1/12/91, n. 48, e s.m.i., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30:
• in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to *Dr. Vincenzo Chiarenza*

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere: **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to *Rag. Maria Giuseppa Ortolano*

LA GIUNTA

Vista la proposta che precede;

Visti i pareri favorevoli sulla succitata proposta, resi ai sensi dell'art.12 della L.R.n.30/2000,

Ad unanimità di voti favorevoli resi a norma di legge,

DELIBERA

- Di approvare la su indicata proposta di deliberazione facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono riportati integralmente
- Di rendere la presente immediatamente esecutiva

Il presente verbale che letto, viene confermato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Sig. Alba Pietro

IL SINDACO
F.to Dr Bufalino Renzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Chiarenza Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale www.comune.montedoro.cl.it di questo Comune il per 15 giorni consecutivi.

Montedoro,

Il Messo Comunale

F.to Vella

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/07/2020
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.134 – comma 4- D.legs.n.267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art.134-comma 3 D.lgs. n.267/2000).

Montedoro, 27/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Chiarenza Vincenzo

I PREMESSA

L'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica recante «Revisione straordinaria delle partecipazioni» prevede che le pubbliche amministrazioni dovevano effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che dovevano essere alienate o che dovevano essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2; l'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, doveva avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione. La ricognizione avrebbe dovuto essere effettuata per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità.

Per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (C.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Il Comune di Montedoro ha proceduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente

L'esito della ricognizione, anche considerata la decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, è stato comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014. Si rammenta che, a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa, nel maggio 2016, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Corte dei conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.

La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2016, n. 251, ha ritenuto illegittime talune disposizioni della legge di delegazione 7 agosto 2015, n. 124, tra cui l'art. 18 in attuazione del quale è stato emanato il d.lgs. n. 175/2016, nella parte in cui è stato previsto "il parere" anziché "l'intesa" con le Regioni. Il legislatore ha, conseguentemente, provveduto ad emanare disposizioni integrative e correttive — previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata — mediante il d.lgs. n. 100/2017.

La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la Deliberazione n. 19/2017 ha fornito delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dagli Enti territoriali.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 27 novembre 2018 ha adottato delle Linee Guida, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, con le quali ha fornito alle amministrazioni interessate delle indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP. Tali linee guida contengono, altresì, chiarimenti concernenti i dati da comunicare per il censimento annuale delle partecipazioni di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, nonché ulteriori specifiche relative all'attuazione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP

Il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», di cui al d.lgs. n. 175/2016, contiene norme che, di volta in volta, vedono come soggetto attuatore/destinatario la pubblica amministrazione oppure la società. L'oggetto "composito" del testo unico è riassunto nell'art. 1, commi 1 e 2, ove si precisa che «Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Le disposizioni dirette alle amministrazioni partecipanti sono tra loro collegate, formando un sistema complessivo di norme dedicate a regolare i profili pubblicistici delle operazioni aventi ad oggetto le società. Le disposizioni contenute nel decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica».

La prima valutazione che se ne trae è quella di una rinnovata attenzione del legislatore verso un adempimento che, oltre ad essere esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, andrà a regime con cadenza periodica.

Il processo di razionalizzazione — nella sua formulazione straordinaria e periodica — rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

II- LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Montedoro partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta** (A.TO. Idrico 6) con una quota dello 0,59%;
2. **ATO Ambiente CL 1**, Società per azioni IN LIQUIDAZIONE con una quota di partecipazione pari a 1,84%;
3. **ATO 3 S.R.R. Caltanissetta** — Provincia Nord, Società Consortile per azioni con una quota di partecipazione pari a 1,24%
4. **Gal Terre del Nisseno** — Società Consortile a r.l. per una percentuale di partecipazione pari a 1,79
5. **Le Colline del Nisseno Soc. Cons. a r.l** con una quota di partecipazione pari a 4%;
6. **Renner S.r.l.** con una quota di partecipazione pari al 51%;

1. Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta A.T.O. Idrico 6

SCHEDE PARTECIPATE	
CODICE FISCALE	92039930851
DENOMINAZIONE	CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CALTANISSETTA (A.T.O. IDRICO 6)
ANNO DI COSTITUZIONE	Anno 2002

FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni
OGGETTO SOCIALE	Gestione integrata ed unitaria delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche
SEDE LEGALE	Via Palmiro Togliatti, 2/A - 93100 Caltanissetta
STATO	IN LIQUIDAZIONE
ANNO DI INIZIO DELLA PROCEDURA	Anno 2013
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Montedoro con una quota dello 0,59% per la restante quota da altri Comuni della Provincia di Caltanissetta

Il Comune di Montedoro partecipa al Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (A.T.O. Idrico 6) con una quota dello 0,59%. L'Autorità d'Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche. Il territorio dell'Ambito Territoriale di Caltanissetta coincide con quello dell'ex Provincia Regionale di Caltanissetta. La relativa Autorità d'Ambito è stata istituita in forma di Consorzio di funzioni tra la Provincia Regionale di Caltanissetta e i 22 Comuni del territorio, con la finalità di organizzare il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione del servizio. La quota di partecipazione è determinata in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di Ciascun Comune. Il Comune di Montedoro con deliberazione del Consiglio Comunale, nell'anno 2002, ha approvato una convenzione per la costituzione di una autorità d'Ambito attraverso un consorzio e detiene una quota dello 0,59%. L'assemblea del Consorzio d'Ambito con la deliberazione n. 8 del 27/09/2004 ha scelto, quale modello gestionale del servizio idrico, l'affidamento in via esclusiva, con il regime giuridico della concessione, della gestione del servizio idrico integrato e della realizzazione dei lavori connessi alla società ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A., con sede in CALTANISSVITA (CAP: 93100), in Viale Sicilia, no 176, a decorrere dal 27/07/2006. Nel 2013 con la LR. n. 2 del 9.1.2013 è stato avviato il processo di regolazione del servizio idrico integrato. In particolare il comma 4 dell'art. 1, statuisce l'avvio del processo di riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato negli Ambiti Territoriali esistenti, nonché stabilisce, "...Le attuali Autorità d'Ambito territoriale ottimale sono poste in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di commissario straordinario e di commissario liquidatore sono assunte dai Presidenti dei consigli di amministrazione delle disciolte autorità. I predetti commissari durano in carica sino al completamento delle attività di censimento delle gestioni preesistenti e di verifica dello stato dei rapporti giuridici attivi e passivi e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge."

Detta società consortile per azioni è stata costituita per legge per l'esercizio delle funzioni in materia di gestione in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche. La partecipazione del Comune di Montedoro alla Società è obbligatoria per legge e l'Ente non ha alcuna discrezionalità nella decisione sul mantenimento o sulla dismissione della relativa partecipazione.

2. Consorzio Ambito Territoriale Ottimale ATO Ambiente CL 1 Spa IN LIQUIDAZIONE

SCHEMA PARTECIPATE	
CODICE FISCALE	01665600852
DENOMINAZIONE	ATO Ambiente CL 1 (Codice Fiscale e Partita IVA 01665600852)

ANNO DI COSTITUZIONE	Anno 2002
FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni
OGGETTO SOCIALE	Gestione integrata ed unitaria dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale.
SEDE LEGALE	Via Salvo D'Acquisto Caltanissetta (Palazzo Tumminelli)
CAPITALE SOCIALE	€ 1.000.002,00
STATO	In liquidazione
ANNO DI INIZIO DELLA PROCEDURA	Anno 2013
ANNO SCADENZA	31/12/2030
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	1,84%

Detta società è stata costituita, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., tra la Provincia Regionale di Caltanissetta ed i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale CLI per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza. La Società denominata ATO Ambiente CLI è stata costituita in data 30.12.2002 nella forma di Società consortile per azioni a partecipazione pubblica per la gestione dell'Ambito territoriale ottimale CLI Il capitale sociale della società è di € 1.000.002,00 ed è diviso in numero 833.335 azioni nominative ordinarie di euro 1,20 nominali ciascuna.

Il Comune di Montedoro partecipa alla Società Ato Ambiente CLI, quale ente socio, in esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale e detiene una quota pari al 1,84% del capitale sociale.

Nel 2010, la L.R. 8 aprile 2010, n. 9, ha disposto la messa in liquidazione delle Società d'Ambito esistenti, disciplinando, al contempo, l'organo di governo dell'Autorità d'Ambito Ottimale, determinandolo nella S.R.R. (Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti) quale forma di consorzio a partecipazione obbligatoria dei Comuni.

L'assemblea dei soci della società ATO Ambiente CLI spa, nella seduta del 21 dicembre 2010, procedeva alla nomina dell'organo unico di liquidazione, nella persona della Dott.ssa Elisa Ingala.

La L.R. n. 26/2012, art. 11, comma 64, ha stabilito che: "Le gestioni delle società d'ambito cessano il 30/09/2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31/12/2012".

Nel 2013, la L.R. n. 3 del 9.1.2013 ha posticipato il termine per la cessazione dell'attività gestoria degli ATO al 30/09/2013, e quello per la loro estinzione, al 31/12/2013.

Con l'Ordinanza n. 8/Rif del 27.09.2013, il Presidente della Regione Sicilia, ha ordinato, in deroga agli artt. 14 e 19 della L.R. 08 aprile 2010 n. 9 e sino al termine massimo del 15 gennaio 2014, secondo quanto disposto dall' art. 3, che nel caso di gestione diretta del servizio da parte dei Consorzi o Società d' Ambito, nelle more del definitivo trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi della normativa regionale vigente, e qualora la SRR o i Comuni in forma singola o associata non avessero completato le procedure finalizzate ad assicurare la continuità del servizio nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di tutela del personale dalla legge regionale e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 06 Agosto 2013, i Commissari straordinari avrebbero garantito la continuità del servizio, in nome e per conto dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascun Consorzio o Società d'Ambito, avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e Società d' Ambito stessi e delle relative autorizzazioni. Con decreto n. 1646 {DAR del 27.9.2013 il Dott. Enrico Vella veniva nominato Commissario Straordinario dell'ATO Ambiente CL 1 s.p.a. in liquidazione. Con una lunga serie di Ordinanze, il Presidente della Regione Sicilia ha prorogato, di volta in

volta, gli effetti della sopra richiamata Ordinanza n. 8/Rif del 27/09/2013 e, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio e nelle more della piena definizione della speciale forma di gestione ivi prevista, gli effetti dei decreti assessoriali di nomina degli commissari straordinari. Con decreto del Presidente della Regione Siciliana n.526 del 9 marzo 2017, è stato previsto che i Commissari Straordinari, dovevano garantire la continuità del servizio della gestione integrata dei rifiuti, avvalendosi della struttura e degli Organi in atto esistenti, delle risorse umane e strumentali e del legale rappresentante della Società d'ambito esistente, sino al loro definitivo passaggio alla S.R.R. nonché vigilare sull'operato degli organi societari della SRR Caltanissetta Nord 3. Gli organi societari della SRR Caltanissetta 3 nord hanno avviato le procedure per il compiuto avvio della SRR Caltanissetta Provincia Nord, e con atto del 09/03/2017, Rep. n. 26.152 Racc. n. 11.989, rogato dal notaio Gaspare Mazzara, è stata costituita una società a responsabilità limitata denominata "S.R.R. Servizi ed Impianti S.R.IN' con unico socio la società consortile per azioni Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Ato n. 3 Caltanissetta Provincia Nord", in sigla "S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord", proprio al fine di consentire alla "S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord" l'esecuzione dei servizi di igiene urbana, garantiti dalla gestione commissariale, atteso che la medesima società ai sensi e per gli effetti della L.R. 09/2010 non può direttamente gestire i servizi di raccolta rifiuti, ma deve affidarli a gestore esterno, così come previsto dall'art. 15 della sopra citata legge. La società costituita per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana ha proceduto all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.M. 120/2014, con le modalità di cui all'art. 16 (Procedure di iscrizione semplificate) e risulta iscritta dal 29/08/2017 numero di iscrizione PA 12817, Categoria I classe D, e relativamente a Centri di raccolta, classe D. Ad oggi risulta, altresì, completato l'iter del passaggio del personale dell'ATO Ambiente Cl 1 spa dalla suddetta società alla S.R.R. Servizi ed impianti ed a quest'ultima risultano assegnati in comodato d'uso gratuito gli automezzi in dotazione patrimoniale di proprietà della società. Il Commissario straordinario Vella, con propria determinazione n. 15 del 14.09.2017, procedeva a dare atto dell'avvenuta attuazione degli adempimenti posti in capo al Commissario Straordinario ex Ordinanza n. 2}rif del 02/02/2017, come prorogata dall'OPRS n. 08!rif del 04/08/2017, nonché che la S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord poteva oramai operare in autonomia con l'affidamento dei servizi in house providing alla società di scopo all'uopo costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Digs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'ATO Ambiente CL1 è già in fase di liquidazione in quanto sostituita dalla ATO 3 S.R.R. Caltanissetta — Provincia Nord. Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato e ad oggi risulta ancora in corso.

3. ATO 3 S.R.R. Caltanissetta -Provincia Nord Società Consortile per azioni.

SCHEDE PARTECIPATE	
CODICE FISCALE	0197400857
DENOMINAZIONE	ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord (Codice Fiscale e Partita IVA P.IVA 01897400857)
SEDE LEGALE	Corso Umberto I, n. 48 – Caltanissetta (c/o Comune)
OGGETTO SOCIALE	Gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale
ANNO DI COSTITUZIONE	22/10/2012
ANNO SCADENZA	31/12/2030
CAPITALE SOCIALE	€ 122.268,00
STATO DELLA SOCIETA'	Attiva
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	1,24%
FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni

COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Montedoro con una quota dello 1,24% per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta
-------------------------	--

La Società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale. L'art. 6 della ER. n. 9/2010 disciplina l'organo di governo dell'Autorità d'ambito Ottimale determinandolo nella S.R.R. (Società per la Regolamentazione dei servizi di gestione Rifiuti) quale forma di consorzio a partecipazione obbligatoria dei Comuni.

Il Consiglio Comunale, nel 2012, ha approvato con propria deliberazione lo schema di statuto e di atto costitutivo. La S.R.R. denominata Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Caltanissetta Provincia Nord — Società Consortile per azioni è stata costituita in data 22 ottobre 2012. Il Comune di Montedoro detiene una quota pari allo 1,24%

Gli organi societari della SRR Caltanissetta 3 Nord hanno avviato le procedure per il compiuto avvio della SRR Caltanissetta Provincia Nord, e con atto del 09/03/2017, Rep. n. 26.152 Racc. n. 11.989, rogato dal notaio Gaspare Mazzara, è stata costituita una società a responsabilità limitata denominata "S.R.R. Servizi ed Impianti S.R.L." con unico socio la società consortile per azioni Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Ato n. 3 Caltanissetta Provincia Nord", proprio al fine di consentire alla "S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord" l'esecuzione dei servizi di igiene urbana, garantiti dalla gestione commissariale, atteso che la medesima società ai sensi e per gli effetti della L.R. 09/2010 non può direttamente gestire i servizi di raccolta rifiuti, ma deve affidarli a gestore esterno, così come previsto dall'art. 15 della sopra citata legge.

La società costituita per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana ha proceduto all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.M. 120/2014, con le modalità di cui all'art. 16 (Procedure di iscrizione semplificate) e risulta iscritta dal 29/08/2017 numero di iscrizione PA 12817, Categoria 1 classe D, e relativamente a Centri di raccolta, classe D. Ad oggi risulta, altresì, completato l'iter del passaggio del personale dell'ATO Ambiente CI I spa dalla suddetta società alla S.R.R. Servizi ed impianti ed a quest'ultima risultano assegnati in comodato d'uso gratuito gli automezzi in dotazione patrimoniale di proprietà della società.

La S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord ha affidato "in house" alla S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l., considerato che ricorrono le tre condizioni essenziali richieste dalla legge e dalla giurisprudenza anche comunitaria e cioè il fatto che la società è interamente pubblica, che la maggior parte del suo fatturato deriva dai servizi affidati dai Comuni soci svolti sul loro territorio e che questi ultimi esercitano, nei confronti della società loro partecipata il "controllo analogo". [n data 14 settembre 2017, è stato sottoscritto tra la SRR Caltanissetta Provincia Nord e la S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. apposito contratto normativo per l'affidamento del servizio d'igiene urbana e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati, con riferimento a tutta la circoscrizione territoriale dei Comuni soci (ad esclusione dei comuni di Caltanissetta e San Cataldo") per la durata di anni I (uno) con decorrenza dal 14 settembre 2017 e fino al 13 settembre 2018. Tale contratto risulta essere stato prorogato alla scadenza, nelle more dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di igiene urbana da parte dell'UREGA, per un altro anno fino al 13 settembre 2019. I servizi sono eseguiti nelle forme e nelle modalità concordate tra società di regolamentazione e la società di scopo nei seguenti comuni, siccome definite dai singoli contratti attuativi stipulati tra l'esecutore dei servizi e i singoli Comuni dell'ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord, e precisamente i comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Resuttano, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Valledlunga Pratameno e Villalba.

Detta società consortile per azioni è stata costituita per legge per l'esercizio delle funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti. La partecipazione del Comune di Montedoro alla Società è obbligatoria per legge e pertanto la stessa non può essere dismessa.

4. Gruppo di Azione Locale "Terre del Nisseno"

SCHEMA PARTECIPATE	
CODICE FISCALE	01859310854
DENOMINAZIONE	Gal Terre del Nisseno
SEDE LEGALE	Via Martoglio 1 - Caltanissetta
CAPITALE SOCIALE	€ 18.900 00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	1,79% valore quota € 420 00
FORMA GIURIDICA	Società consortile a r.l.
ANNO DI COSTITUZIONE	2005
STATO DELLA SOCIETA'	In attività
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Montedoro all' 1,79% e per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta e da altri soggetti pubblici e privati
ANNO SCADENZA	31/12/2050

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree individuate nel comprensorio della provincia di Caltanissetta, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

Il Gruppo di Azione Locale "Terre del nisseno" è una società consortile istituita nell'ambito dell'Asse 4 "approccio LEADER" del Programma di Sviluppo rurale Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con propria decisione 735 del 18.2.2008, con l'obiettivo fondamentale di incentivare lo sviluppo socio economico dei territori rurali, attraverso strategie di sviluppo sinergiche costruite intorno ad un tema catalizzatore strettamente connesso alle peculiarità specifiche di ogni area

Il Comune di Montedoro ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale nel 2010, lo schema di statuto e di atto costitutivo della costituenda società consortile a responsabilità limitata. Il Gal Terre del Nisseno è stato costituito e il Comune di Montedoro detiene una quota pari all'1,79% del capitale sociale, dell'importo di € 420,00, interamente versato.

La struttura decisionale del GAL è così articolata: assemblea dei soci; consiglio di amministrazione; responsabile di piano. In data 8 giugno 2018, l'Assemblea ordinaria dei soci, ha deliberato, tra le altre cose, sulla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e sulle attività propedeutiche all'avvio del Piano di Azione Locale del Gal Terre del Nisseno per il periodo di programmazione 2014-2020.

Il nuovo C.d.A. eletto comprende, ai sensi dello Statuto, 5 membri di cui 3 in rappresentanza dei soci privati e 2 dei soci enti pubblici elencati di seguito: Giuseppe Sebastiano Catania, Gianfranco Lombardo, Salvatore Noto, Giovanni Manduca e Luigi Tricoli.

Il Comune di Montedoro, con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 21 del 27/05/2016, ha riconfermato il partenariato pubblico/privato già costituitosi per l'attuazione dell'Asse IV del precedente PSR Sicilia 2007/2013, al fine di perseguire nelle azioni di costruzione della nuova strategia di sviluppo come proposta dal GAL "Terre del Nisseno" per il nuovo ciclo di programmazione PSR Sicilia 2014/2020.

Con il regolamento (CE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013, la Comunità Europea ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), evidenziando che le misure concernenti lo sviluppo dell'economia rurale devono essere attuate di preferenza attraverso strategie di Sviluppo Locale mediante la costituzione di Sistemi Locali di Tipo Partecipativo. La Regione Sicilia ha redatto il Programma di Sviluppo Rurale, per il periodo 2014 - 2020 (PSR 2014/2020), attuativo dei Regolamenti (UE) n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e integrazioni nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di

esecuzione della Commissione C (2015) n. 8403 del 24/11/2015, con delibera della Giunta Regionale di Governo n. IS del 26/01/2016. Il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 ed in particolare la Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)" prevede che lo sviluppo locale di tipo partecipativo debba essere gestito da Gruppi di Azione Locale (GAL) con popolazione compresa tra i 60.000 ed i 150.000 abitanti, composti da un partenariato pubblico privato, dotati di una struttura tecnica adeguata e costituiti in una forma giuridica atta a garantire la partecipazione democratica dal basso del territorio, nonché concentrato sui territori classificati C e D, caratterizzati da rilevante calo demografico, da frammentazione amministrativa, da carenza di servizi e da fragilità del sistema produttivo ed attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali. La misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 intende promuovere l'elaborazione di strategie di sviluppo locale attraverso un approccio di carattere multisettoriale, integrato e bottom-up che vede coinvolti come elementi catalizzatori i partenariati locali pubblico/privati. La Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 — 2020 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" si articola specificamente nelle seguenti sottomisure:

Ø19.1 - Supporto per la preparazione della Strategia di Sviluppo Locale;

Ø 19.2 - Attuazione del Piano di Sviluppo Locale - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;

Ø 19.3 - Preparazione di progetti di Cooperazione interterritoriale, interregionale e transnazionale;

Ø 19.4 - Funzionamento ed animazione dei Gruppi di Azione Locale - Sostegno per i costi di gestione e animazione.

L'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, con D.D.G. n. 296 del 18/04/2016, ha approvato apposito bando relativo alla sottomisura 19.1 per il sostegno preparatorio e la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipative», rivolto ai GAL esistenti e a eventuali nuovi partenariati attivando un procedimento di selezione che si suddivide in due fasi:

Ø Fase 1. verifica preliminare dei criteri di ammissibilità dei GAL o dei partenariati sulla base di quanto previsto dalla sottomisura 19.1;

Ø Fase 2. valutazione e selezione delle strategie di sviluppo locale, sulla base dei criteri di selezione indicati nella sottomisura 19.2;

Con deliberazione del CdA del GAL "Terre del Nisseno" del 23/05/2016, si è avviata la fase preparatoria per la partecipazione al bando della sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio" e nella graduatoria finale approvata con D.D.G. 6585/2016 del 28.10.2018, siccome integrato con D.D.G. n. 2164 del 26.7.2017 è stata approvata la graduatoria delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Tale processo è culminata con l'approvazione, con D.D.G. n.929 del 19/04/2018 emesso dall'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Siciliana, del nuovo progetto del GAL e con l'e-missione del relativo decreto di finanziamento di €. 4.625.421,84 a valere sulla sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020, a cui vanno aggiunti €.1.017.592,80 di contributo nell'ambito della misura 19.4 per le spese di realizzazione ed attuazione del Piano d'Azione Locale (PAL) del Gal Terre del Nisseno.

Ad oggi il Consorzio è impegnato nella redazione e gestione del Piano di Azione Locale (PAL), all'interno del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, avendo come obiettivi la valorizzazione del patrimonio rurale, paesaggistico ambientale, dei prodotti tradizionali locali e la messa in rete delle eccellenze per un turismo rurale sostenibile.

Il GAL ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio rurale, paesaggistico ambientale, dei prodotti tradizionali locali e la messa in rete delle eccellenze per un turismo rurale sostenibile, al fine di rendere l'area di riferimento elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali. Rappresenta il soggetto deputato all'intercettazione dei finanziamenti previsti dal PSR Sicilia 2014/2020. Conseguentemente, si ritiene opportuno, mantenere siffatta partecipazione e non procedere ad alcuna azione di razionalizzazione.

5. "Le colline del nisseno" Soc. Cons. a r.l.

SCHEDE PARTECIPATE	
Codice Fiscale e Partita IVA	1688120854
DENOMINAZIONE	LE COLLINE DEL NISSENO Soc. Cons. a r.l.
SEDE LEGALE	Viale Regina Margherita,28 - Caltanissetta
ANNO DI COSTITUZIONE	12.01.2004
CAPITALE SOCIALE	€ 12.500,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	4%
FORMA GIURIDICA	Società Consortile a responsabilità limitata
STATO DELLA SOCIETA'	In attività
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Montedoro al 4%, per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta e da altri soggetti pubblici e privati

Il Comune di Montedoro è socio fondatore della società mista consortile a responsabilità limitata "Le colline del Nisseno". Il consiglio comunale ha approvato con propria deliberazione n.46 del 5/12/2003 l'adesione alla stessa.

La costituzione di questo soggetto giuridico in funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) aveva lo scopo di realizzare tutti gli interventi in materia di sviluppo rurale previsti dal Programma di Azione Locale (P.A.L.) nell'ambito del Programma operativo Regionale leader+ Sicilia 20002006, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

L'esito negativo della partecipazione al bando LEADER+ con il mancato finanziamento del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) proposto dalla società de qua ha determinato il mancato raggiungimento dello scopo sociale della stessa.

Con il nuovo Programma di Sviluppo rurale Sicilia 2007/2013 che ha previsto l'attuazione del medesimo attraverso Gruppi di Azione Locale (GAL) con caratteristiche societarie e di rappresentanza territoriale incompatibili con la società di cui sopra ne hanno determinato lo scioglimento e la liquidazione, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 dell'1/10/2010.

LE COLLINE DEL NISSENO Soc. Cons. a r.l. è già in fase di liquidazione. Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato e ad oggi risulta ancora in corso.

6. Rener s.r.l

SCHEDE PARTECIPATE	
CODICE FISCALE	02895191209
DENOMINAZIONE	Rener s.r.l
SEDE LEGALE	Via Goito 12 - Bologna
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000 Versato € 71.463
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	51%
FORMA GIURIDICA	Società responsabilità limitata
ANNO DI COSTITUZIONE	2008
STATO DELLA SOCIETA'	In attività
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Montedoro al 51%, per la restante quota del 49% da Rener s.r.l, così suddivisa (17,15% Fasten s.r.l. - 26,95% Elettrocostruzioni, 4,90% - Advisor to corporation s.r.l.)

In data 26 novembre 2008 il Comune di Montedoro pubblica un avviso avente per oggetto "ricerca migliore offerente in relazione alla realizzazione di una rete di impianti fotovoltaici negli immobili (fabbricati e terreni) di proprietà del comune" al quale partecipa la ditta Rener s.r.l. di Bologna. Con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 13.02.2009 veniva preso atto del verbale di gara relativo alla realizzazione di una rete di impianti fotovoltaici negli immobili del comune, dal quale si evinceva che la ditta Rener s.r.l. di Bologna aveva manifestato la propria disponibilità a cedere il 51% delle proprie quote, con trasformazione, quindi, da società privata a società a capitale misto pubblico privato. In data 06.03.2009, con scrittura privata, la ditta Rener s.r.l. cedeva le quote al comune di Montedoro. Con delibera della Giunta Municipale n.12 del 16.03.2009 veniva approvata la scrittura privata della cessione delle quote della società Rener s.r.l. al Comune di Montedoro. La cessione delle quote sociali è avvenuta senza alcun esborso di denaro da parte del comune, ma tramite la cessione di utili conseguiti dalla società. In caso gli utili non dovessero realizzarsi il Comune di Montedoro è libero da ogni vincolo ed obbligo di pagamento delle quote sociali.

Si ritiene opportuno mantenere la partecipazione in RENER S.R.L. e non procedere ad alcuna azione di razionalizzazione, in quanto la sostenibilità economica è assicurata dal fatto che la cessione delle quote sociali è avvenuta senza alcun esborso di denaro da parte del comune, ma tramite la cessione di utili conseguiti dalla società. Inoltre, in caso gli utili non dovessero realizzarsi il Comune di Montedoro è libero da ogni vincolo ed obbligo di pagamento delle quote sociali.